

L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99):

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA E PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: **Servizio Gestione delle Acque**
Servizio Tecnico Regionale LL.PP

UFFICIO: **Normativa, pareri e CE.RE.MO.CO.**

L'Estensore

Dr.ssa Ippolita Tizzani

Dr.ssa Paola Cicerone

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dr.ssa Paola Cicerone

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Avv. Sebastiana Parlayecchio

Ing. Vittorio Di Biase

(firma)

Il Direttore Regionale

Ing. Pierluigi Caputi

(firma)

Il Componente la Giunta

Dott. Angelo Di Paolo

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Gariani

(firma)


Il Presidente della Giunta

F.to Chiodi

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li 14 DIC 2012



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
IL FUNZIONARIO

Anna Maria Balassone

(firma)



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 10 DIC 2012 Deliberazione 852

L'anno il giorno del mese di 10 DIC 2012

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente

Sig. **GIOVANNI CHIODI**

con l'intervento dei componenti:

1.	CASTIGLIONE	6.	FERBO
2.	CARPINETA	7.	GATTI
3.	DE FANIS ASSENTE	8.	GIULIANTE
4.	DI DALMAZIO	9.	MASCI
5.	DI PAOLO	10.	MORRA

Svolge le funzioni di Segretario Walter Gariani

OGGETTO

DIRETTIVE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN SANATORIA A DERIVARE ACQUA AD USO POTABILE AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 30.08.2011 N. 25

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE le norme:

- R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- L. R. 3 Agosto 2011, n. 25 "Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche";
- L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L. R. 14 settembre 1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";
- L. R. 17 aprile 2003 n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)".
- D.P.G.R. n. 3/Reg del 13/08/2007 recante "Regolamento: disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee" (di seguito Regolamento);

- D.G.R.A. n. 434 del 27.06.2011 "Indirizzi sui procedimenti di rilascio delle concessioni in materia di risorse idriche destinabili al consumo umano in attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo - Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano".

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs 152/2006:

- comma 6 "Per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite".
- comma 7 "I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico".

RICHIAMATO l'art. 8 della L. R. 25/11, rubricato "Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile" che dispone:

- al comma 1 "La Direzione Lavori Pubblici regolarizza tutte le concessioni ad uso potabile sprovviste del prescritto titolo di concessione entro due anni dall'entrata in vigore della legge, con uno o più atti di concessione cumulativi, come specificato nei successivi commi del medesimo articolo";
- al comma 5 "La Giunta regionale emana direttive tese alla semplificazione delle procedure per il rilascio delle concessioni in sanatoria a derivare acqua ad uso potabile".

VISTO l'obbligo di porre in essere misure di semplificazione del procedimento di concessione in sanatoria a derivazione di acqua ad uso potabile, finalizzate alla riduzione dei tempi procedurali;

RITENUTO di dover semplificare il procedimento, trattandosi di manufatti già esistenti ed ancora funzionanti, di convocare la conferenza di servizi solo nel caso di mancata espressione di uno o più pareri obbligatori;

CONSIDERATO che i manufatti delle opere di presa dei prelievi di acqua per il consumo umano, realizzati entro il 01.09.1967 (data di entrata in vigore della L. 765/1967), sono, da tempo parte del paesaggio, inseriti nel contesto ambientale ed in ogni caso eseguiti prima della legislazione che tende alla preservazione della condizione paesaggistica preesistente e che rendono non necessari i relativi nulla osta ambientali ai sensi della DLgs n. 42/2004 e ss. mm. ii., fatte salve eventuali richieste esplicite da parte del Servizio procedente alla Direzione regionale preposta alla tutela dell'ambiente e del territorio, nonché di titoli abilitativi a costruire.

RICHIAMATO l'art. 144, commi 1 e 2^(A) del D.Lgs. 152/2006, secondo cui l'uso potabile è prevalente e per il consumo umano prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 68 del Regolamento che stabilisce che l'acqua pubblica destinata al consumo umano, erogata a terzi mediante il Servizio Idrico Integrato, è concessa solo all'Ente d'Ambito competente per territorio;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio della concessione, per la tutela dell'ambiente e della salute del cittadino, sono necessari ed indispensabili i pareri di cui all'art. 13 del Regolamento, espressi:

- dall'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Regolamento;
- dalla locale ASL - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, ai sensi del punto c) comma 3 dell'art. 13 del Regolamento;
- per le derivazioni che insistono in aree protette, dal relativo Ente gestore per il parere previsto dall'art. 164, comma 2 del D. Lgs. 152/2006;
- all'Amministrazione Provinciale interessata, in relazione alle materie di specifica competenza.

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 25/11 che assegna all'ERSI (già Ente d'Ambito) la presentazione al Servizio Procedente dello "stato di consistenza" delle opere di presa della derivazione idropotabile, rappresentante la situazione di fatto, all'attualità, dei manufatti già esistenti ed ancora funzionanti;

RITENUTO:

- che lo studio dello stato di consistenza delle opere non rende necessaria la visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del Regolamento;
- che il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006 e al comma 6 dell'art. 19 del Regolamento è, ai sensi della D.G.R.A. n. 434 del 27.06.2011, da intendersi la perimetrazione di legge;
- di indire la conferenza di servizi di cui all'art. 14 del Regolamento solo nel caso di mancata espressione di uno o più pareri obbligatori entro trenta giorni dalla ricezione dell'ordinanza e/o in presenza di opposizioni ed osservazioni anche da parte della Direzione regionale preposta alla tutela dell'ambiente e del territorio;

VISTO l'Allegato C) " Parte I - Schema di Ordinanza di Istruttoria " di cui al comma 1 dell'art. 14 del Regolamento;

VALUTATO che, per poter adempiere a quanto disposto dalla legge, di procedere alla semplificazione della procedura di concessione in sanatoria a derivare acqua ad uso potabile, si rende necessario uno Schema di Ordinanza di Istruttoria, di cui all'Allegato C) del Regolamento che non contenga l'obbligo per le domande di concessione dei seguenti elementi:

- ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili;
- visita locale di istruttoria;
- conferenza di Servizi;

RICHIAMATO l'art. 76 del Regolamento che demanda alla Giunta Regionale, su proposta della Direzione preposta, l'aggiornamento degli Allegati al Regolamento medesimo;

VISTA la proposta di Allegato C bis, "Schema di Ordinanza di Istruttoria per il rilascio delle concessioni in sanatoria a derivare acqua ad uso potabile" al D.P.G.R. n. 3/Reg del 13/08/2007 di cui al comma 1 dell'art. 14 del Regolamento come Allegato 1 alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO

- della regolarità tecnica e amministrativa e della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L. R. 77/99;
- della dichiarazione del Dirigente del Servizio gestione delle acque che l'atto non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale e, pertanto, non viene sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti ai sensi del comma 2, dell'art. 1 del D. L. 10 ottobre 2012 n. 174;
- del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare le direttive, indicate nella presente deliberazione, tese alla semplificazione delle procedure per il rilascio delle concessioni in sanatoria a derivare acqua ad uso potabile;
- di approvare l'**Allegato C bis** "Schema di Ordinanza di Istruttoria per il rilascio delle concessioni in sanatoria a derivare acqua ad uso potabile" al D.P.G.R. n. 3/Reg del 13/08/2007 di cui al comma 1 dell'art. 14 del Regolamento come Allegato 1 alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di notificare la presente deliberazione alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo; ai Soggetti gestori, agli Enti d'Ambito Ottimali ed agli uffici del Genio Civile della Regione Abruzzo e delle quattro Province abruzzesi;
- di pubblicare la presente Deliberazione sul B.U.R.A. e sul sito Acque pubbliche della Regione Abruzzo alla sezione Ambiente e Territorio.

1) ADD: " e 4 "

n. 1

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Galvani)

Giunta Reg'ionale